



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Alf. F.S.C.
Ue

Consiglio Regionale del Piemonte



00023482/A0100C-04 07/07/16 CR

CL 02-18-02/1136/2016/X

10:13 07 Lug 16 A0100B 000952

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE N. 1136

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinaria a risposta orale in Aula
Ordinaria a risposta orale in Commissione
Ordinaria a risposta scritta
Indifferibile e urgente in Aula
Indifferibile e urgente in Commissione

OGGETTO: *Reiezione delle domande di mobilità in deroga. Quali azioni di ricollocazione professionale e sostegno al reddito*

Premesso che:

il Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, nell'ambito del cosiddetto Jobs Act, che all'art. 44, comma 6 prevede l'applicazione di una deroga ai criteri previsti dal Decreto Interministeriale n. 83473/2014 su una riserva del 5% delle risorse assegnate alle Regioni nel 2015 per gli ammortizzatori sociali in deroga, analoga a quella adottata nel 2014;

Visto che

il secondo Addendum regionale all'Accordo Quadro regionale del 21 settembre 2014, sottoscritto in data 14 ottobre 2015, approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26-2325 del 26 ottobre 2015, nel quale si decide di assegnare la quota del 5% sopra richiamata nella misura del 95% dei fondi disponibili alla mobilità in deroga, a favore di domande presentate da soggetti che terminano l'indennità ASpI o NASpI (con l'esclusione dei percettori della mobilità ordinaria) a partire dal 15 agosto 2015, in età di 57 anni e oltre, requisito poi rivisto d'intesa con le parti sociali il 10 dicembre 2015, abbassando la soglia di età a 50 anni;

i comunicati regionali del 15 ottobre 2015 e del 10 dicembre 2015, pubblicati sul sito della Regione Piemonte, elencavano rispettivamente i requisiti richiesti con le modalità di presentazione e gestione delle domande, infine l'abbassamento della soglia minima di età da 57 a 50 anni;

La D.D. n. 231 del 21 aprile 2016, ha disposto la reiezione di 33 domande di mobilità in deroga , afferenti alla gestione avviata con l'Addendum all'Accordo Quadro regionale del 12 settembre 2014 sottoscritto il 14 ottobre 2015, perché non rispondenti a tutti i requisiti richiesti.

La Direzione regionale ha provveduto alla trasmissione del provvedimento di reiezione ai singoli interessati.

sebbene tra i beneficiari siano stati inclusi anche i titolari di indennità di mobilità ordinaria o di disoccupazione speciale edile, e la soglia d'età prevista per poterne beneficiare sia stata estesa da 57 a 50 anni, vi sono pertanto 33 disoccupati che, non presentando anche uno solo dei requisiti richiesti, sono esclusi dall'intervento

INTERROGA

la Giunta regionale per sapere,

quali misure di ricollocazione professionale siano state intraprese al riguardo;
se siano contemplate misure di sostegno al reddito nei confronti di disoccupati esclusi dall'ammortizzatore sociale.